



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.: 0961 752841 – 2
FAX: 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it
presidenza@crcalabria.it



Stagione Sportiva 2005/2006

Comunicato Ufficiale N° 69 del 19/12/2005

1. DELIBERE DELLA C.A.F.

Si riporta, di seguito, il testo integrale del Fax inviato dalla C.A.F. datato 13.12.2005 :

COMUNICASI CHE CAF NELLA RIUNIONE DEL 12.12.2005 HA DICHIARATO L'ESTINZIONE DEL PROCEDIMENTO PER RINUNCIA DEL RECLAMO DELL'A.S. S.MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI TRE PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE 2005/2006, SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 27, COMMI 2 E 4 DELLO STATUTO FEDERALE.

2. DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Seduta del 19.12.2005

Con l'intervento dei Sigg:

- Avv. Gianfranco	CACIA	PRESIDENTE
- Avv. Fabio	MIGLIACCIO	COMPONENTE
- Avv. Natale Graziano	VISCOMI	COMPONENTE

RECLAMO N. 47 della società A.S. S.MARCO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 63 del 07.12.2005 (Squalifica calciatore TOSCANO Massimo per QUATTRO gare).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

rilevato che dal rapporto dell'arbitro e del Commissario di Campo risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Toscano Massimo deve essere ritenuto responsabile di quanto addebitatogli;

che appare conforme a giustizia ridurre la squalifica inflitta;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore TOSCANO Massimo a TRE giornate e dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclamante.

RECLAMO N. 49 della società S.S. COMPENSORIO MONTALTO UFFUGO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 61 del 30.11.2005 (Squalifica del campo di giuoco per TRE gare da disputarsi sul proprio campo a porte chiuse, DUE punti di penalizzazione, inibizione Sig. AIELLO Gaetano fino al 30.11.2010, inibizione Sig. LANZILLOTTA Franco fino al 30.11.2010, squalifica calciatore AIELLO Romolo per QUATTRO gare).

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentita la società reclamante;

rilevato in via preliminare va affermato come non necessitano ulteriori accertamenti istruttori (si pensi ad audizioni degli ufficiali di gara) in quanto nessun dubbio può sollevarsi sull'effettivo verificarsi dei fatti e sui soggetti che se ne sono resi responsabili. Difatti, anche la reclamante nel ricorso si duole della severità delle sanzioni inflitte in prime cure ma sostanzialmente non pone in discussione la dinamica dei fatti.

E consequenzialmente non può esimersi questa Commissione dall'affermare che i fatti di cui si discute in ricorso siano connotati da una gravità che può definirsi assolutamente eccezionale per le modalità di attuazione e per i soggetti che li hanno posti in essere.

Nei rispettivi rapporti arbitro, assistenti arbitrali e dell'osservatore arbitrale hanno riportato gli episodi che li hanno visti soggetti passivi in maniera assolutamente puntuale e tale da non ingenerare, come già affermato, alcun dubbio sul verificarsi degli stessi e sull'attribuzione di responsabilità; in quanto chiara, precisa e circostanziata è la ricostruzione fornita.

Le sanzioni irrogate ai tesserati del Compensorio Montalto Uffugo, Aiello Gaetano e Lanzillotta Franco appaiono congrue alla gravità degli episodi di violenza a loro addebitati. In particolare la severità della pena loro inferta è assolutamente giustificata oltre che dagli episodi in sé considerati dal contesto e dalle modalità di compimento.

Non di episodi isolati si è trattato ma "di una vera e propria caccia all'uomo" come con espressione efficace ed amara al tempo stesso ha affermato l'Osservatore arbitrale".

L'arbitro era già stato colpito da alcuni tifosi del Montalto quando in maniera proditoria veniva aggredito – nel sottopassaggio - dal dirigente accompagnatore Aiello prima e dal dirigente addetto all'arbitro Lanzillotta dopo.

Ma l'aggressione all'arbitro non si fermava ai citati episodi poiché il Lanzillotta, "spalleggiato" da tre energumeni, lo inseguiva fino in campo dove l'ufficiale di gara veniva colpito da uno di essi.

L'arbitro doveva sopportare ancora le minacce del Lanzillotta che venivano reiterate addirittura in presenza della Forza pubblica che seppur tardivamente, per come affermato dagli ufficiali di gara, interveniva in soccorso degli ufficiali di gara.

Gli stessi dirigenti trovavano il tempo ed il modo per riservare la loro furia anche al primo Assistente arbitrale, aggredito anche ad opera di alcuni tifosi locali. Appare quasi superfluo riferire degli spintoni e delle minacce ricevute ad opera degli stessi tesserati da parte dell'altro Assistente e dell'Osservatore arbitrale.

Dai fatti per come narrati e gli altri che hanno visto per protagonisti anche alcuni tifosi del Compensorio Montalto Uffugo (uno indossava un giubbotto della società) che attraverso una porta esterna si introducevano negli spogliatoi, dove aggredivano l'arbitro, discende indiscutibilmente la responsabilità della Società reclamante che deve risponderne a titolo di responsabilità oggettiva.

Anche le sanzioni irrogate alla società in prime cure appaiono congrue agli eventi verificatisi al termine della gara in epigrafe.

Da ultimo, commisurata ai fatti ascritti è anche la squalifica comminata al calciatore Aiello Romolo.

Il ricorso non merita perciò accoglimento e va rigettato in toto.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 6 a carico di :

Sig. Domenico CUCCARO per violazione dell'art. 40, punto 4 delle N.O.I.F..

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali;

rilevato che il calciatore Cuccaro Domenico, sebbene già tesserato dal 20.09.2005 con la società Pol. La Perla dell'Alto Jonio, ha sottoscritto in data 12.10.2005 richiesta di tesseramento con la società Real Amendolara;

ritenuto che tale comportamento integra gli estremi della violazione contestata;

che la sottoscrizione della richiesta di tesseramento è identica a quella apposta sulla missiva, con la quale contestava ogni addebito denunciando la falsità della firma, inviata al Comitato Regionale Calabria in data 21.11.2005;

P.Q.M.

irroga al calciatore CUCCARO Domenico la squalifica fino al 30 GIUGNO 2006.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 7 a carico di :

Sig. Giovanni Maria LONGO per violazione dell'art. 40, punto 4 delle N.O.I.F..

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali;

rilevato che il calciatore Longo Giovanni Maria, sebbene già tesserato dal 02.09.2005 con la società A.C. Maida, ha sottoscritto in data 07.10.2005 richiesta di tesseramento con la società Pol. Lamezia Terme Dilettanti;

ritenuto che tale comportamento integra gli estremi della violazione contestata;

P.Q.M.

irroga al calciatore LONGO Giovanni Maria la squalifica fino al 30 GIUGNO 2006.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 8 a carico di :

Sig. Fabio ORLANDO per violazione dell'art. 40, punto 4 delle N.O.I.F..

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali;

rilevato che il calciatore Fabio Orlando, sebbene già tesserato dal 20.09.2005 con la società A.C. Pro Loco Motta S., Lucia, ha sottoscritto in data 07.10.2005 richiesta di tesseramento con la società S.S. Nuova Maione;

ritenuto che tale comportamento integra gli estremi della violazione contestata;

che quanto comunicato dalla società Nuova Maione non esclude la responsabilità del calciatore;

P.Q.M.

irroga al calciatore ORLANDO Fabio la squalifica fino al 30 GIUGNO 2006.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 9 a carico di :

Sig. Pasquale SCRENCI per violazione dell'art. 40, punto 4 delle N.O.I.F..

LA COMMISSIONE

letti gli atti ufficiali;

sentito il deferito;

rilevato che il calciatore Screnci Pasquale, sebbene già tesserato dal 03.10.2005 con la società U.S. Andreolese, ha sottoscritto in data 08.10.2005 richiesta di tesseramento con la società U.S. Santa Caterina CZ;

ritenuto che tale comportamento integra gli estremi della violazione contestata;

che la sottoscrizione della richiesta di tesseramento appare identica a quella apposta sulla missiva, con la quale contestava ogni addebito denunciando la falsità della firma, inviata al Comitato Regionale Calabria in data 21.11.2005;

P.Q.M.

irroga al calciatore SCRENCI Pasquale la squalifica fino al 30 GIUGNO 2006.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 11 a carico di :**Sig. Giuseppe FICARRA (Massaggiatore Gioia Tauro). in violazione di cui agli artt. 6, commi 1, 2 e 4 e 1, comma 1 del C.G.S..**

La Commissione Disciplinare costituita dall'Avv. Gianfranco Cacia, Presidente, dal dott. Fabio Migliaccio e dall'Avv. Natale Viscomi Componenti, e con la partecipazione, per quanto di competenza del Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello in esito alla riunione del 19 dicembre 2006 ha assunto la seguente decisione:

PREMESSO CHE

Con la decisione, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 31 del 3.10.2005 afferente alla gara Motta San Giovanni - Gioia Tauro del 30.4.2005, cui si rimanda integralmente, questa Commissione Disciplinare sanciva le responsabilità connesse alla perpetrazione di illecito sportivo volto ad alterare il risultato della predetta gara e adottava i conseguenti provvedimenti sanzionatori.

La decisione si fondava in particolare sul rapporto di gara dell'arbitro e degli assistenti, nonché sulle dichiarazioni rese dall'arbitro nel corso del dibattimento, che non lasciavano dubbi in merito al fatto che la partita di cui sopra appariva connotata da episodi e comportamenti tali che per la loro evidenza non lasciavano dubbi in ordine ad un accordo tra le due squadre finalizzato ad ottenere che la gara si concludesse sul risultato di parità (nel corso della gara stessa sono intercorse tra tesserati delle due squadre frasi, udite dall'arbitro, seguite da comportamenti consequenziali, che costituiscono prova dell'accordo illecito).

In quella sede non venivano assunte decisioni nei confronti del massaggiatore del Gioia Tauro Giuseppe Ficarra, intervenuto sui calciatori della propria squadra al fine di garantire il buon esito dell'accordo, in quanto non deferito davanti a questa Commissione.

Il Procuratore Federale, ritenuto che i fatti integrano gli estremi della violazione di cui artt. 6, commi 1, 2 e 4 e 1 comma 1 del C.G.S., ha deferito il Ficarra davanti a questa Commissione.

Al dibattimento del 19 dicembre 2006 è comparso il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gianfranco Marcello che ha concluso chiedendo la dichiarazione di responsabilità del deferito e l'irrogazione della sanzione dell'inibizione per anni 4 (quattro).

La Commissione - nel rimandare anche alle motivazioni della decisione citata - ribadisce la responsabilità del sig. Ficarra nella perpetrazione del fatto, ritenendolo meritevole della sanzione dell'inibizione pari ad anni tre e otto mesi.

P.Q.M.

dichiara il sig. FICARRA Giuseppe responsabile delle violazioni contestategli (artt. 6, commi 1, 2 e 4 e art. 1, comma 1 del C.G.S.) e gli irroga la squalifica di anni tre (3) e otto (8) mesi.(fino al 20 08.2009)

Pubblicato in Catanzaro ed affisso all'albo del C.R. Calabria il 20/12/2005

Il Segretario
(dott. Saverio Mirarchi)

Il Presidente
(prof. Antonio Cosentino)